

9

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863-66.

PROPOSTA DI LEGGE

*presentata dal Deputato Succioni*

*nella tornata del 27. gennaio 1866.*

**OGGETTO**

*Proposizione d'articoli del Codice Penale Comune*

Uffizi che ammettono la lettura

4. 8. 9.

Uffizi che non l'ammettono

*Data della lettura alla Camera 3. febb. 1866*

*" dello sviluppo 6 febb. 1866*

*" della presa in considerazione " "*

c' tit' Venero

Obrogazione d'alcuni  
articoli del Codice Penale  
Toscano e provvedimenti  
relativi

55

Signori,

G. Perrotti  
di Genova 27 genn. 1866.

Mentre il Governo del Re sta apprezzando un progetto di codice Penale da j'otto giorni allel'ultime deliberazioni, affinché possiate dar compimento all'unificazione legislativa d'Italia, mi pare opportuno richiamare la vostra attenzione j'proposte talune anomalie che per la differenza delle due legislazioni criminali del Regno tutto di più vengono, e che credo importanti al più presto togliersi di mezzo.

Siffatte anomalie nascono per la maggior parte da alcune disposizioni che si incontrano nel Codice Penale Toscano, il quale se in molte parti conserva i proprij della paura, in altre è il riflesso dei tempi in cui venne in luce, e delle passioni reazionarie che allora potevano venire. E sebbene i tempi sieno cambiati e alle tese dell'apertusismo abbiano portuamente proceduto le franchigie della libertà, pur tuttavia rigono ancora nelle nostre provincie certe

possessori che per ornaggio  
alla civiltà io penso debbano  
essere tollerantemente abitati.

Mentano fatto questo aspetto puni-  
care considerazione le norme  
contenute nel codice Toscane  
fui delitti di religione; sicché quegli  
vediamo il legislatore fatto  
vincere della offesa divinità  
piuttosto che l'utore dell'ordine  
pubblico che per quei reati  
petto coner pericolo. La pena  
della casa di forza e' propria  
a larga mano contro il turba-  
mento delle feste, ceremonie,  
contro la contaminazione dei  
vapi sacri, contro la diffusione  
di dottrine contrarie alla Pre-  
lezione dello stato; e' giusto  
tutto ciò fatto poco il legislatore  
n' Toscana confidò come delitto  
la bestemmia, anco se profanata  
nell' impegno della collera  
o' malogia abitudine, e la  
colpi colla pena della carcere  
più a' sei mesi.

Ognuno scorge come fieno eccessivo  
Fali pene: fieno eccessivo di  
per se stesse e producono il  
stesso effetto che la legge non  
raggiunge lo scopo che a' po'  
è propone; impeneriche quando  
è manifesta la sproporzione  
ne fra il delitto e la pena,  
ne avviene che o non si impone  
la procedere, o grande fi-  
strifino, i tribunali bene

Spesso astoltovo colto che spie  
dovrebbero condannare, e quando  
condannano intenzione la  
Clementia Reale a liberare  
il condannato: sono e seppure  
poi considerate di fronte alle  
disposizioni vigenti nelle altre  
provincie del Regno, dove a  
quegli delitti vengono inflitte  
penne semplicemente corregio-  
nali: di modo che si ha lo  
scorso granspino che una  
steppazina, e al modo di op-  
piò ~~che~~ il turbamento delle  
feste cerimonie, se commessa  
in Toscana può esser percepita  
alla casa di forza fino a' quin-  
di anni (art. 131 del Codice Penale  
Toscana) se perpetrata fuori di  
Toscana può esser punita colles-  
canere fino a' mep' sei e colles-  
multa fino alla L. 500 (art. 183  
del codice Penale del 20 novembre  
1859): sp' ha poi l'altro incon-  
veniente che un'arma medi-  
puo, come la bestemmia puo-  
fatta nell'impeto della collera  
o' abitudine malvagia, e' puni-  
tibile in quegl' provincie, non lo è  
nelle altre.

S' appoggia a ciò che mentre la legge  
penale Toscano si mostri tanto  
terrem della Religione dello Stato  
e' poi insopportante di fronte agli  
oltraggi arreati agli altri culti,  
dei quali il codice del 1859 va  
lasciare l'esercizio, repressione  
chiunque si allontani a turbarlo.  
Ne' questi moventi fanno le sole.

fatti che costituiscono il delitto  
d' lesa venerazione si trovano  
previsti e puniti negli art. 109,  
111 § 2, 112 § 2 e 113 del codice  
Toscane. Or certi medesimi  
fatti nelle altre province Italia-  
ne non danno luogo a procedi-  
mento, e spendosi il Liberale  
beno a ragione sperato a quei  
sentimenti di temperanza che  
Teodosio, Arcadio ed Onorio  
feuisseno nella celebre leg. Unice  
Cod. Si quis imperat. maledixant.

All'incontro il Codice del 1859 contiene  
ne disposizioni salutari intorno  
agli attentati all'esercizio dei  
diritti politici (dib. Tit. III.  
Cap. 1. Ses. 1.) che non si pos-  
sono incontrare nel Codice  
Toscane promulgato sotto un  
Governo assoluto; e chiaro  
pertanto la importanza di non  
lasciare priva di sanzione pena-  
le tutte quelle azioni per le qua-  
li viene a meno ma spesso la libe-  
tà di esercizio di quei diritti  
che lo Statuto garantisce ai  
cittadini.

A togliersi di mezzo tali inconvenien-  
ti è intep il Progetto di legge che  
ho l'onore di presentarvi.

Celli agli 1 si abrogano le disposizioni  
del codice Penale Toscane relative  
al delitto d' lesa reverenzia,  
quelle che attengono ad alcuni  
delitti di religione da <sup>delle</sup> ~~quei~~ codice  
più gravemente reprobri, e quelle  
finalmente che si riferiscono a  
fatti che per i nuovi ordinamenti  
politici hanno perduto ogni

carattere criminale, come fu rebbiato  
le disposizioni che si riferiscono  
alle atrocità commesse e al  
maltrattamento tumultuario.


Coll'ay 2 si ordina la pubblicazione  
nelle Province Tosane di alcuni  
articoli del codice Penale del 1859  
relativi ai delitti di religione, e  
agli attentati contro l'esercizio  
dei diritti politici, affinché quelli  
articoli abbiano qui impeso dopo  
l'abrogazione degli atti attualmen-  
te in vigore.

L'articolo 3 è una riproduzione dell'  
ay 186 del codice Penale dell'at-  
tua Provincia, modificato in que-  
sto al rischio che in epoche incontinte  
elle disposizioni generali.

Innanzitutto l'ay 4 determina la norma  
per l'applicazione delle penne com-  
minate dagli articoli di cui si  
ordina la pubblicazione.

Coppo o Signori, che voi troverete  
degna della vostra atta confiden-  
ziale la proposta di cui mi fa  
incarico e che vorrete onorare  
dei vostri suffragii.

Firenze 27 Gennaio 1866.



Giacomo Puccioni Deputato

# Progetto di Legge

## Art. 1.

Sono abrogate nelle Province della Toscana le disposizioni contenute negli art. 109, 111 § 2, 112 § 2, 113, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 e nei capi 2. e 3. del Titolo IV del libro II del Codice Penale Toscano.

## Art. 2.

Saranno pubblicate nelle Province predette e vi avranno immediata vigore di legge le leggi Toscane contenute negli app. 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193 del Codice Penale vigente nelle altre Province del Regno approvato con la legge del 20 Novembre 1869.

## art. 3.

Se i fatti menzionati negli art. 183 e 184 del Codice Penale vigente nelle altre Province fossero accompagnati da

lesioni personali o da altre circostanze costringenti un delitto speciale, l'autore sarà punito in Toscana come colperotto di più reati secondo le regole stabilite nel Capitolo VII del libro I dei Codice Penale Toscano.

az d.

Per l'applicazione delle penne della reclusione, della carceri, della multa e degli arresti comminati dagli articoli d'ui si ordina la pubblicazione, per osserveranno le disposizioni contenute nell'az 2 della legge del 3 luglio 1860 n. 6142, e nell'az 2 del R. Decreto de' 18 Dicembre 1863 n. 1046, e nell'az 123 della legge fissa pubblica di ciascuna.

Della pena dell'ammonizione d'che nell'az 189 sarà postulata in Toscana la rigorosità giudicale.

Per l'applicazione della pena della sospensione dai pubblici uffici d'che nell'az 190 sarà pubblicato nelle Province Tosane, l'az 59 del codice vigente nelle altre province del Regno.



Giacomo Dege

*Impronta nella pietra  
del 27. Gennaio 1866.*

*Ammettono la lettura*

*Gli Uffici 4. 8. 9.*

*Setta nella pietra  
del 3. Febbraio 1866.*